

LEGGE QUADRO
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DELLA FAUNA ITTICA E
PER LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA DELLE ACQUE INTERNE
IN TUTTE LE ACQUE INTERNE PUBBLICHE DEL TERRITORIO NAZIONALE

999

Articolo n° 1
Principi generali

1. La presente Legge ha come finalità la disciplina dell'esercizio della pesca della **fauna ittica** delle acque interne pubbliche del territorio nazionale, nonché la protezione e l'incremento della **fauna delle acque interne** pubbliche del territorio nazionale.
2. Sono considerate acque interne pubbliche tutte le acque dolci e salmastre esistenti nel territorio Nazionale. Nelle zone costiere sono considerate interne tutte le acque comprese entro la linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi, dei canali e degli altri corpi idrici.
3. Per gli effetti della presente legge fanno parte della "**fauna ittica**" i crostacei e i pesci appartenenti alla classe degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne del territorio nazionale. Essa costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.
4. Con il termine "**fauna delle acque interne**" si intende la fauna ittica e tutti altri organismi o animali acquatici che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche del territorio nazionale. Essa costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.
5. E' fatto divieto assoluto di pescare, prelevare, catturare, detenere, tendere insidie, a qualsiasi organismo che non sia compreso nella fauna ittica; eventuali deroghe a tale divieto debbono essere individuate dalle amministrazioni competenti. Deroga temporanea a tale divieto è fatta per quelle specie che sono oggetto di attività, già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, legate al loro commercio o al loro consumo o a tradizioni locali; la deroga è valida fino all'emissione dei regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti, che dovranno regolamentare i tempi, i mezzi e le modalità di cattura, le specie e le quantità catturabili.
6. La fauna delle acque interne catturata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti, appartiene a colui che l'ha catturata.
7. Ai fini della presente legge i termini: pesca non professionale, pesca sportiva, pesca ricreativa, pesca dilettantistica, sono da considerarsi sinonimi. Altresì sono da considerarsi sinonimi i termini: pesca professionale e pesca di mestiere.
8. Alle acque di cui al comma 5 si applicano, secondo la disciplina della presente legge, i seguenti principi:
 - a) protezione, conservazione e incremento della fauna ittica con particolare riferimento a quella tipica delle acque montane, alle lagune e alle zone di risorgiva;
 - b) gestione e tutela dei relativi ambienti;
 - c) disciplina dell'attività di pesca professionale e dilettantistica.

Articolo n° 2
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne ai sensi della vigente normativa. Le Regioni possono attribuire tali funzioni alle province secondo quanto stabilito dalla legge n° 56 del 7 aprile 2014 e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le funzioni di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di pianificazione per assicurare l'unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione delle acque interne.
3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano altresì tutte le opportune iniziative a livello regionale e interregionale allo scopo di armonizzare i regolamenti di pesca, soprattutto per quanto concerne i corpi idrici ubicati in più province o regioni.

Articolo n° 3
I laghetti di pesca sportiva

1. Si definiscono laghetti per la pesca sportiva gli specchi d'acqua artificiali e non, in cui l'esercizio della pesca è consentito con l'assenso del proprietario del fondo.
2. Il proprietario del fondo di cui al comma 1 potrà recintare l'invaso, ripopolarlo e destinarlo all'attività di pesca sportiva, previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità amministrativa competente per la pesca nelle acque interne.
3. Nelle predette acque, se non comunicanti con corpi idrici esterni, oppure, se comunicanti, delimitati da opere (quali muretti, griglie, reti e similari) che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l'attività alieutica senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso –anche a pagamento– del proprietario del fondo; inoltre, in tali acque, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attività della pesca, non hanno effetto.
4. L'autorizzazione stabilisce:
 - a) la durata dell'attività di pesca sportiva;
 - b) le specie ittiche che possono essere immesse; tale limitazione non si applica ai laghetti di pesca sportiva non comunicanti con corpi idrici esterni, si applica invece a quelli comunicanti, anche se delimitati da opere che impediscono il passaggio della fauna ittica;
 - c) le modalità di rifornimento e restituzione idrica;
 - d) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque, in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria competente per territorio;
 - e) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, la separazione tra i laghetti di pesca e le acque pubbliche eventualmente comunicanti, a mezzo di opere (griglie e similari), al fine di impedire il passaggio della fauna ittica a qualunque stadio di crescita.

5. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio può comportare sinanche la revoca dello stesso, oltre all'irrogazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo n° 4 **Esercizio della pesca**

1. Per **“pesca o “azione di pesca” o “esercizio di pesca”** si deve intendere:
Ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna ittica, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata; come il porre in acqua una lenza da pesca;
2. La fauna ittica catturata esercitando la pesca nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti, appartiene a colui che l'ha pescata.
3. La pesca sportiva è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo B o C e con gli attrezzi previsti da leggi e regolamenti per tali tipologie di licenze. Al pescatore sportivo è assolutamente vietato commercializzare la fauna ittica catturata.
4. La pesca professionale è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo A, iscritti negli appositi albi o registri, e con gli attrezzi previsti da leggi e regolamenti per tale tipologia di licenza. Al pescatore professionale è consentito commercializzare la fauna ittica catturata.
Il pescatore professionale munito di licenza di tipo A può esercitare anche la pesca sportiva senza necessità di un'ulteriore licenza, purché con gli attrezzi previsti per tale tipologia di pesca: durante l'esercizio della pesca sportiva, anche il pescatore professionale è da considerarsi pescatore sportivo, con le facoltà, gli obblighi e le limitazioni che caratterizzano la pesca sportiva, incluso il divieto di commercializzare la fauna ittica catturata.
5. Al pescatore che usa gli attrezzi previsti per la pesca professionale, se sprovvisto dell'idonea licenza, si applicano le sanzioni previste per il pescatore privo di licenza di tipo A. Al pescatore che usa gli attrezzi previsti per la pesca sportiva, se sprovvisto dell'idonea licenza, si applicano le sanzioni previste per il pescatore privo di licenza di tipo B o C.
6. Nasse, palamiti o coffe, coppi, reti di qualsiasi genere, qualsiasi attrezzo di cattura massiva, consentiti o meno da leggi e regolamenti, sono sempre da considerarsi attrezzi per la pesca professionale. Canna da pesca con o senza mulinello, bilancina e bilancia sino a metri 3 di lato, bilanciola per gamberi, mazzacchera, guadino usato come ausilio per salpare il pesce, sono sempre da considerarsi attrezzi per la pesca sportiva.
7. **Transito sui fondi privati per l'esercizio della pesca sportiva.** Ad eccezione dei laghetti di pesca sportiva di cui al precedente art. 3, al pescatore sportivo in esercizio di pesca, per l'accesso ai corsi d'acqua e ai corpi idrici, è consentito il transito a piedi sui fondi privati senza l'autorizzazione del proprietario o dell'avente titolo, con le seguenti eccezioni:
 - a) è vietato il transito nei fondi chiusi da muri e/o reti metalliche e/o filo spinato e/o altra effettiva recinzione; non è sufficiente l'apposizione di cartelli indicanti la proprietà, ma è necessaria un'effettiva recinzione;
 - b) è vietato il transito su terreni in attualità di coltivazione;
 - c) è vietato il transito a distanza inferiore a 100 metri da case e manufatti abitati, così come è vietato il transito attraverso le immediate pertinenze di essi;

- d) il transito deve limitarsi al percorso effettivamente necessario per raggiungere il corso d'acqua o il corpo idrico e deve effettuarsi senza indugio e nel tempo minimo necessario.

Articolo n° 5 Licenze di pesca

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità su tutto il territorio nazionale.
2. Le licenze di pesca per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne sono le seguenti:
 - a) **Tipo "A"**: per l'esercizio della pesca professionale, riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 250 del 13.03.1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i possessori della licenza di tipo "A" potranno comunque esercitare anche la pesca non professionale, alle condizioni previste per la licenza di tipo "B";
 - b) **Tipo "B"**: per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, con gli altri attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - c) **Tipo "C"**: riservata agli stranieri, per l'esercizio della pesca secondo quanto espresso per la licenza di tipo "B".
3. La licenza di pesca di tipo "A" è costituita da un libretto numerato, su cui sono riportate le generalità complete del richiedente, nonché una sua foto formato tessera. La licenza di pesca di tipo "A" ha validità annuale a partire dalla data del suo rilascio. Il rinnovo della licenza negli anni successivi al primo implica sempre il pagamento della tassa annuale e il rilascio di un nuovo libretto.
4. La licenza di pesca di tipo "B" può essere costituita da un libretto numerato su cui sono riportate le generalità complete del richiedente; è priva di scadenza e dà diritto ad esercitare la pesca per un anno a decorrere dalla data di rilascio. Per esercitare la pesca negli anni successivi al rilascio è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annuale, la cui validità è di un anno a decorrere dalla data in cui esso è stato effettuato. La licenza non vale come documento di riconoscimento e deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un documento d'identità e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale.
5. La licenza di pesca di tipo "C" segue le stesse modalità di quella di tipo "B", ad eccezione del fatto che essa può essere rilasciata solamente agli stranieri per un periodo di validità stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
6. Le licenze di tipo B e C non sono assoggettate all'imposta di bollo e non necessitano di foto.
7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
 - a) gli addetti agli impianti di piscicoltura e acquacoltura nell'esercizio dell'attività degli stessi impianti, nonché il personale di enti ed associazioni autorizzate, a norma delle

- vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento mediante l'uso di elettrostorditore;
- b) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate;
 - c) i giovani fino al compimento del 16° anno di età purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;
 - d) i cittadini italiani dopo il compimento del 70° anno di età;
 - e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di pesca sportiva di cui all'Art. 3 della presente legge.
8. Le licenze di tipo B e C non potranno essere rilasciate o rinnovate, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro cui siano state elevate per tre volte sanzioni amministrative per violazioni a leggi e regolamenti in materia di pesca, anche se le violazioni siano state oblate. Il termine di un anno decorre dalla comunicazione del provvedimento al trasgressore. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disporranno il ritiro della stessa e la sua sospensione per un anno, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.
9. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non potranno altresì rilasciare o rinnovare la licenza di pesca, per il periodo di cinque anni, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna per le violazioni di cui all'Art.17 della presente legge, anche se esse siano state oblate. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disporranno il ritiro della stessa e la sua sospensione per cinque anni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.

Articolo 6

Comitato Tecnico Nazionale

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nel prosieguo di questo articolo "Ministero") è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il **Comitato Tecnico Nazionale** (nel prosieguo di questo articolo "Comitato") per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne italiane.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Ministero ed è composto da:
 - a) un rappresentante del Ministero con funzione di presidente;
 - b) tre membri nominati dal Ministero nell'ambito di una rosa d'esperti (ittiologi, biologi, dirigenti di stabilimenti ittiogenici, veterinari, ecc.) designati dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
 - c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di pesca sportiva, riconosciute a livello nazionale;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni dei pescatori di mestiere, riconosciute a livello nazionale;
 - e) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.
3. Il quorum costitutivo per la validità delle sedute del Comitato è pari alla metà più uno dei componenti. Il quorum deliberativo per la validità delle sue decisioni è pari alla metà più uno dei presenti alla seduta.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni volta che lo richiede il Presidente.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni e non decade con la fine della legislatura.
6. Il Comitato su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - a) fornisce gli indirizzi generali per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la tutela e la conservazione della fauna delle acque interne pubbliche del territorio nazionale;
 - b) elabora il programma generale per la gestione delle acque.
7. Il parere del Comitato è obbligatorio, pur se non vincolante, per la formazione degli atti legislativi statali in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.
8. Il parere del Comitato è invece obbligatorio e vincolante per la formazione degli atti amministrativi emanati da Autorità Amministrative statali, in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.
9. In caso di decorrenza del termine previsto dalla legge senza che il Comitato abbia reso il parere, il richiedente procederà indipendentemente dall'espressione del parere.
10. Il Comitato può, in autonomia, formulare proposte in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne, al Ministero e alle Autorità amministrative statali e regionali. La proposta non è vincolante per l'Autorità che la riceve.

Articolo n° 7
Comitato Tecnico Regionale o della provincia autonoma

1. Presso l'assessorato alla pesca della Giunta Regionale o della provincia autonoma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, è istituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma di Trento e Bolzano, il **Comitato Tecnico Regionale o della provincia autonoma** (nel prosieguo di questo articolo "Comitato"), per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della regione o della provincia autonoma.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) l'assessore alla pesca della Giunta regionale o della provincia autonoma o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - b) il dirigente regionale o della provincia autonoma del settore pesca o suo delegato, con funzione di Segretario;
 - c) il presidente regionale della FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca e delle Attività Subacquee) o suo delegato (D.M. 14.02.1956 Art. 6 e D.P.R. n° 797 del 04.05.1958 Art. 2 comma F);
 - d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione o nella provincia autonoma;
 - e) un rappresentante scelto tra le associazioni ambientaliste operanti in Regione o nella provincia autonoma;
 - f) un ittiologo d'acqua dolce scelto in base al curriculum;

- g) tre rappresentanti per ciascuna Provincia, di cui due rappresentanti provinciali delle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative sulla base del numero dei tesserati, e un dipendente dei Servizi territoriali Regionali.
3. Il quorum costitutivo per la validità delle sedute del Comitato è pari alla metà più uno dei componenti. Il quorum deliberativo per la validità delle sue decisioni è pari alla metà più uno dei presenti alla seduta.
 4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni volta che lo richiede il Presidente.
 5. Il Comitato decade con lo scioglimento del Consiglio regionale o della provincia autonoma.
 6. I membri del Comitato rappresentanti delle associazioni, sono nominati dal presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, su designazione delle associazioni stesse.
 7. Il parere del Comitato è obbligatorio, pur se non vincolante, per la formazione degli atti legislativi regionali e della provincia autonoma in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.
 8. Il parere del Comitato è invece obbligatorio e vincolante per la formazione degli atti amministrativi emanati dalle Autorità Amministrative regionali e della provincia autonoma, in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.
 9. In caso di decorrenza del termine previsto dalla legge senza che il Comitato abbia reso il parere, il richiedente procederà indipendentemente dall'espressione del parere.
 11. Il Comitato può, in autonomia, formulare proposte in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne, all'assessorato alla pesca della Giunta regionale o della provincia autonoma e alle Autorità amministrative regionali, della provincia autonoma e provinciali. La proposta non è vincolante per l'Autorità che la riceve.
 10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere **comitati tecnici provinciali**, tra i cui componenti dovranno prevedere anche la rappresentanza di associazioni di pesca sportiva e ambientaliste operanti a livello locale.

Articolo n° 8

Associazioni di pesca - Albo Regionale o della provincia autonoma.

1. È istituito l'Albo delle associazioni di pesca aventi sede in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano (nel prosieguo di questo articolo "Albo").
2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato competente in materia di pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale o della provincia autonoma di cui all'Art. 7 della presente legge.
3. Le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale l'iscrizione all'Albo.

4. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni di pesca di carattere nazionale operanti sul territorio regionale, ovvero associazioni di carattere regionale o presenti stabilmente nella maggioranza delle province della regione o presenti nella provincia autonoma.
5. Le associazioni richiedenti debbono possedere almeno i seguenti requisiti:
 - a) comprovato impegno a tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici;
 - b) attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva;
 - c) vigilanza mediante proprie Guardie Giurate Ittiche Volontarie;
 - d) svolgimento di attività di ripopolamento ittico;
 - e) ordinamento stabile e democratico nel territorio della regione di competenza;
 - f) numero minimo di tesserati, stabilito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
6. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono richiedere ulteriori requisiti alle associazioni per l'iscrizione all'Albo.
7. All'Albo è iscritta di diritto la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, nelle sue articolazioni provinciali, poiché organo del C.O.N.I., munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, sanciti per statuto, la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi, nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.
8. Le associazioni iscritte all'Albo cooperano con le amministrazioni competenti nelle operazioni di:
 - a) immissione e razionale distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;
 - b) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati;
 - c) sorveglianza mediante proprie Guardie Giurate Volontarie;

Articolo 9

Affidamento delle acque in gestione alle associazioni piscatorie

1. L'affidamento e la gestione di ambiti fluviali e lacuali, ai fini del miglioramento della pescosità, della difesa dell'ecosistema acquatico e della promozione della pesca sportiva, può essere richiesta esclusivamente dalle associazioni di pesca iscritte all'Albo regionale o della provincia autonoma di cui all'art. 8, a seguito di domanda alle Regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo modalità e programmi da esse predisposti.
2. Nella domanda l'associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano delle attività ittiogeniche, garantire una costante attività di sorveglianza con propri agenti giurati e preventivare le spese che dovranno essere sostenute.
3. Nelle acque affidate in gestione, la pesca è consentita previa autorizzazione dell'associazione affidataria e con il possesso di regolare licenza di pesca rilasciata a norma dell'Art. 5 della presente legge. L'associazione dovrà garantire la copertura assicurativa ai pescatori da essa autorizzati all'esercizio della pesca.
Le acque saranno affidate in gestione attraverso apposito provvedimento amministrativo. Per garantire idonea pubblicità, il provvedimento sarà trasmesso a tutti i Comuni in cui insistono le acque affidate. Questi hanno l'obbligo di pubblicarlo tempestivamente nei rispettivi Albi Pretori ed entrerà in vigore, nei singoli Comuni, decorso un mese dalla sua pubblicazione.

Il disciplinare di affidamento potrà prevedere l'apposizione, a carico dell'affidatario, di idonee tabelle lungo lo specchio d'acqua affidato in gestione, ma la mancanza di tabelle non potrà mai costituire, da parte di chi vi esercita la pesca, motivo di mancata conoscenza dell'affidamento in gestione.

4. L'attività di gestione delle acque non potrà essere esercitata a scopo di lucro. Il gestore ha la facoltà di chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute per la gestione, il pagamento della tessera associativa e/o del tesserino autorizzativo.
5. Il gestore ha la facoltà di modificare – in restrizione rispetto a leggi e regolamenti vigenti - previa autorizzazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, le norme inerenti attrezzi, modalità, tempi, luoghi, esche naturali e artificiali, specie pescabili, misure minime e quantitativi dei pesci catturabili.
6. Per le domande di affidamento in gestione presentate da soggetti diversi che interessano gli stessi tratti di corpi idrici, saranno prescelti i richiedenti che presenteranno i migliori programmi di gestione e la garanzia di una loro migliore e più sollecita attuazione; allo scopo sarà decisiva l'affiliazione ad organizzazioni piscatorie riconosciute in campo nazionale.
7. L'affidamento delle acque in gestione viene concesso gratuitamente.
8. Il gestore decade dall'affidamento in gestione in caso di mancata esecuzione degli adempimenti previsti nel disciplinare d'affidamento o per l'inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in vigore e in tutti gli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Articolo n° 10 **Classificazione delle Acque**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettueranno la classificazione di tutte le acque interne pubbliche, che potranno essere classificate in quattro possibili tipologie:
 - a) acque pregiate (tipo A)
 - b) acque ciprinicole (tipo B)
 - c) acque principali (tipo C)
 - d) acque alterate (tipo D)
2. Le acque pregiate o di tipo A sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica di specie pregiate, che possiedono elevate o comunque buone caratteristiche di purezza e qualità, e sono parte di un ecosistema ancora sufficientemente integro e conservato.
3. Nell'ambito delle acque pregiate, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno individuarne talune, o anche tratti di esse, particolarmente interessanti sotto il profilo della conservazione della fauna delle acque interne e anche dell'ecosistema acquatico nel suo complesso. Sono acque dove si possono applicare particolari norme orientate a una maggiore salvaguardia della fauna delle acque interne e in particolare finalizzate a limitare fortemente il prelievo della fauna ittica e i potenziali impatti che potrebbero derivarne all'ecosistema acquatico.

4. Le acque ciprinicole o di tipo B sono quelle popolate prevalentemente da specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi autoctoni.
5. Le acque principali o di tipo C sono le uniche dove può essere autorizzata anche la pesca professionale. Possono essere classificate di tipo C esclusivamente i tratti terminali dei corsi d'acqua prima dello sfocio in mare, le lagune, i laghi di cui all'allegato A.
6. Le acque alterate o di tipo D sono tutte le acque in cui la presenza stabile e naturalizzata delle specie alloctone, ne rende impossibile o non sostenibile il recupero. In tali acque potranno essere sempre autorizzate le immissioni con specie di fauna ittica anche alloctone e non invasive.
7. Nell'effettuare la classificazione le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono tenere presente che:
 - non necessariamente in una provincia debbono esistere tutte e quattro le tipologie di acque;
 - nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che vi siano tratti di differenti tipologie;
 - per fauna ittica di specie pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali; in ogni caso, lo sono sempre quelle appartenenti alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.

Articolo n° 11 **Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti**

1. In tutte le acque interne pubbliche, comunque classificate, valgono sempre almeno le seguenti disposizioni:
 - a) E' vietato collocare o adoperare apparecchi fissi o mobili da pesca, fatta eccezione per le canne da pesca, che occupino più di un terzo della larghezza del corso d'acqua o del bacino.
 - b) E' vietata la cattura e la detenzione delle seguenti specie nei periodi sotto indicati:
 - Barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;
 - Luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - Trota di ogni specie: dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;
 - c) Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli esemplari freschi delle specie sopraindicate, provenienti dalle acque interne pubbliche, non possono formare oggetto né di commercio né di trasporto né di detenzione.
 - d) E' vietata la cattura, la detenzione, la commercializzazione delle seguenti specie di fauna ittica, di misura inferiore a quella appresso indicata:
 - Barbo, Cavedano, Pigo: cm. 20;
 - Cefalo: cm. 20;
 - Persico reale: cm. 16;
 - Trota iridea: cm 18. Tutte le altre specie di trota: cm. 22;
 - Temolo: cm. 22;
 - Spigola: cm. 25;
 - Luccio: cm. 35;
 - Tinca: cm. 25;
 - Carpa: cm. 35.

- e) Non è consentito trattenere, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di fauna ittica di cui sia sempre vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;
 - f) Per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime;
 - g) Le lunghezze minime totali delle specie ittiche oggetto di prelievo saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale;
 - h) In tutte le acque interne pubbliche è sempre vietata:
 - la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di pesci, sangue e suoi derivati;
 - la pesca con le mani, con il fucile subacqueo, con la fiocina o arpione, con l'ausilio di fonti luminose. Le amministrazioni competenti, con adeguata motivazione, potranno derogare al divieto di uso del fucile subacqueo nelle acque di tipo C.
2. In tutte le acque interne di tipo A:
- a) è sempre vietata la pesca professionale e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;
 - b) è consentita la pesca esclusivamente con canna e mulinello;
 - c) è sempre vietata la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);
 - d) vige il divieto assoluto di pesca durante il periodo di divieto di pesca alle specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque.
3. In tutte le acque interne di tipo B:
- a) è sempre vietata la pesca professionale e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;
 - b) è consentita la pesca esclusivamente con canna e mulinello;
4. In tutte le acque interne di tipo C: è consentita sia la pesca non professionale, sia quella professionale, con gli attrezzi rispettivamente previsti da leggi e regolamenti vigenti.
5. E' vietato procedere al prosciugamento, anche parziale, di un corpo idrico, compresi i canali e i navigli, anche se le acque sono sottoposte a concessioni di derivazione, senza l'autorizzazione dell'amministrazione competente; la fauna ittica e la fauna delle acque interne eventualmente viventi nel corpo idrico debbono essere in ogni caso, a cura e spese di chi viene autorizzato al prosciugamento, prelevati e immessi in acque pubbliche comunicanti con il corpo idrico o comunque atte a garantirne la vita e, nella richiesta di autorizzazione, il richiedente dovrà anche specificare le modalità con cui intende effettuare le operazioni di prelievo e reimmissione. In ogni caso, durante la cosiddetta asciutta, completa o incompleta, è sempre proibita qualunque forma di pesca. L'amministrazione competente invierà sul posto, al momento delle operazioni di prosciugamento, con spese a carico del richiedente, almeno due guardiapesca, anche volontari, i quali accerteranno con apposito verbale, la correttezza delle operazioni di prelievo e reimmissione della fauna ittica e della fauna delle acque interne ivi eventualmente viventi.
6. E' vietato:
- a) utilizzare gli attrezzi previsti per la pesca professionale se sprovvisti di licenza di tipo A.
 - b) utilizzare gli attrezzi previsti per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita;
 - c) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale non espressamente consentiti o, se consentiti, difformi, per lunghezza, caratteristiche, dimensioni delle maglie, da quanto previsto da leggi e regolamenti;

- d) detenere, trasportare e commercializzare la fauna ittica e la fauna delle acque interne catturata in violazione dei divieti di cui al presente comma.
I divieti di cui ai commi a), b), c), si configurano anche se gli attrezzi per la pesca professionale sono trasportati o detenuti in prossimità degli ambienti acquatici.
7. E' proibita la pesca con la dinamite e con altri materiali esplosivi, con armi da fuoco, con l'uso dell'elettrostorditore o dell'energia elettrica, con sostanze atte ad intorpidire le acque o stordire o uccidere la fauna ittica e la fauna delle acque interne. E' altresì vietato raccogliere, detenere, trasportare e commercializzare la fauna ittica e la fauna delle acque interne catturata in violazione del presente comma.
 8. E' altresì proibita, nelle immediate vicinanze dei corpi idrici, la detenzione di esplosivi, di elettrostorditori o di qualsiasi altro mezzo atto all'esercizio della pesca con la corrente elettrica, di sostanze atte ad intorpidire le acque o stordire o uccidere la fauna ittica e la fauna delle acque interne.
 9. Il pescatore professionale o sportivo è tenuto a lasciare pulito il posto di pesca e gli è fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riguardo a sacchetti e contenitori di plastica. Per le violazioni al presente comma, gli addetti alla sorveglianza sulla pesca di cui al ss art. 13 irrogheranno ai trasgressori la sanzione amministrativa prevista al ss art. 18.

Articolo n° 12

Gare e manifestazioni di pesca

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano ogni anno il Calendario delle gare e manifestazioni di pesca, sentite le principali associazioni di pesca sportiva operanti sul territorio regionale.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire campi di gara permanenti, sentite le principali associazioni nazionali iscritte al CONI ed operanti in regione. Tali campi sono interdetti alla pesca a coloro che non partecipano alle manifestazioni sportive autorizzate.
3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti.
4. Non sono soggette a provvedimenti autorizzativi le gare svolte nelle acque affidate in gestione ai sensi dell' Art. 12 della presente legge, poiché soggette alla sola autorizzazione del gestore, che dovrà limitarsi a una mera comunicazione preventiva all'amministrazione competente.

Articolo n° 13

La sorveglianza ittica e ambientale

1. La sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche, sul commercio dei prodotti della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, è affidata ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Corpi di Polizia dello Stato, al personale delle Capitanerie di Porto,

della Marina e dell'Aeronautica militare, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, agli agenti di Polizia degli Enti locali e alle guardie ittico-ambientali di cui al seguente comma.

2. I Comuni, i consorzi, le associazioni piscatorie iscritte all'albo regionale di cui all'Art. 8 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati -anche volontari- per la sorveglianza sulla pesca e ambientale nelle acque interne pubbliche (**guardia ittico-ambientale**), previo ottenimento di apposita qualifica, la quale è concessa ai soggetti che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale, organizzato dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche tramite i propri servizi territoriali, o dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 8. All'entrata in vigore della presente legge, le guardie giurate -anche volontarie- già in possesso di decreto ittico, pur se in rinnovo, non dovranno frequentare alcun corso né sostenere alcun esame per l'ottenimento della qualifica di guardia ittico-ambientale, che viene automaticamente riconosciuta, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall'Art. 138 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773); se volontari, dovrà essere escluso il 7° punto che è riferito agli agenti giurati che esercitano il servizio quale attività lavorativa primaria. Il decreto agli agenti giurati volontari sarà rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli agenti giurati -anche volontari- nell'esercizio delle funzioni amministrative –o a causa di esse- di controllo e verifica delle licenze e delle autorizzazioni alla pesca e, più in generale, di sorveglianza per l'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica e della fauna delle acque interne, nonché nell'accertamento delle relative infrazioni e irrogazione delle conseguenti sanzioni, assumono la qualità di pubblici ufficiali. Assumono altresì la qualità di agenti di Polizia Giudiziaria per quanto attiene ai reati ad esse afferenti.
5. Tutti gli incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
6. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti giurati volontari è considerata attività propria del volontariato; pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovrà essere esentato dal pagamento dei bolli.
7. Gli agenti giurati volontari potranno anche essere utilizzati nel corpo di polizia delle amministrazioni territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le associazioni o enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.
8. Gli agenti giurati volontari durante il servizio si presentano ai pescatori oggetto di controllo muniti di distintivo approvato dall'Autorità competente; possono vestire una divisa anch'essa approvata; possono dotarsi di scritte che rendano più immediatamente riconoscibile la loro qualità; possono altresì effettuare servizio in borghese nei casi in cui ciò si rendesse necessario, fermo restando che al momento della presentazione al pescatore dovranno dichiarare la loro qualità ed esibire il distintivo.

Articolo n° 14

Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, di allevamento, ecc.

Deflusso minimo vitale

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n° 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'Amministrazione competente, prima di concedere l'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni del Comitato Tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato è ubicato in una sola Regione, la competenza appartiene al Comitato Tecnico Regionale o della provincia autonoma; se il corpo idrico è ubicato in più Regioni, la competenza appartiene al Comitato Tecnico Nazionale.
2. Il Comitato Tecnico territorialmente competente prescriverà le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti: costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, prelievo di fauna delle acque interne vivente a valle degli sbarramenti e la sua reimmissione a monte di questi, e ogni altra misura atta a tutelare gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne. Il rilascio della concessione è subordinato alla previa realizzazione di tali prescrizioni.
3. Le concessioni di derivazione d'acqua già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate sino alla loro naturale scadenza. Queste però dovranno essere sottoposte dall'Autorità concedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato Tecnico territorialmente competente ai soli fini di eventuali prescrizioni. Queste ultime saranno comunicate dall'Autorità concedente ai concessionari, che dovranno provvedere alla loro realizzazione in tempo congruo e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al ss art. 18 e la revoca della concessione.
4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla sopravvivenza dell'ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non potrà mai essere ridotta al di sotto del Deflusso minimo vitale, che viene individuato nella metà della portata idrica in tempo di magra riferita alla media degli ultimi 20 anni.
L'Amministrazione competente non potrà autorizzare nuove concessioni che riducano la portata idrica al di sotto del deflusso minimo vitale.
5. **Le concessioni di piscicoltura già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate sino alla loro naturale scadenza.**
6. **Le associazioni piscatorie già titolari di concessioni di piscicoltura all'entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 1 dell'art. 9 -anche se non iscritte o non in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale o della provincia autonoma di cui all'art. 8 della presente legge-, hanno la facoltà di richiederne la loro trasformazione in affidamento in gestione ai sensi dell'art. 9 della presente legge.**
7. **L'esercizio della pesca nelle acque in concessione di piscicoltura è subordinato all'autorizzazione del concessionario.**

Articolo n° 15 Disposizioni in difesa del novellame.

1. La pesca del novellame (pesce novello) destinato al commercio, al ripopolamento, all'allevamento, al consumo umano, ed ogni altro utilizzo, è consentita previa autorizzazione delle Regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale o della provincia autonoma che dovrà fornire il nulla osta in riferimento alle specifiche garanzie che la ditta richiedente fornirà.
2. La pesca del novellame deve essere esercitata esclusivamente secondo quanto stabilito dai regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti per territorio.
3. E' in ogni caso vietata la pesca del novellame, qualunque ne sia la destinazione, dal 1° febbraio al 30 maggio, in tutte le acque interne pubbliche.
4. E' vietata la detenzione, il trasporto, il commercio, l'uso a qualsiasi titolo e fine, del novellame proveniente dalle acque interne pubbliche prelevato in violazione alle precedenti norme.

Articolo n° 16 **Guide professionali di pesca**

1. E' istituita la Guida professionale di pesca (GuPP). Essa promuove il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici delle acque interne e marine, attraverso la valorizzazione dell'attività di pesca sportiva. Istruisce i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca e fornisce supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività alieutica.
2. La qualifica di GuPP è riconosciuta dal C.O.N.I. per il tramite della F.I.P.S.A.S. (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), che rilascerà idonea attestazione di frequenza e superamento del corso di formazione con esame finale.
3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali istituisce l'Albo Nazionale delle Guide Professionali di Pesca, al quale potrà iscriversi chi è in possesso della qualifica di cui al comma precedente, e definisce modalità di organizzazione dei corsi tenuti dalla F.I.P.S.A.S., nonché condizioni e termini per avviare l'attività di GuPP non contenuti nella presente legge.
4. Il corso di formazione dovrà prevedere almeno le seguenti materie: fondamenti di ecologia ed ecologia applicata, diritto ambientale, norme sulla sicurezza, escursionismo, normativa e tecniche di pesca.

Articolo n° 17 **Sanzioni penali**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 11 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro. Ove il trasgressore ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per cinque anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 3 a 12 mesi.

Articolo n° 18

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'art. 11 si applica la sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per un anno e la sospensione dell'esercizio commerciale da 3 a 12 mesi.
Al pescatore che al momento dell'accertamento dell'infrazione risulti iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge n° 250 del 13.03.1958, che viola la sola lettera a) del predetto comma 6 dell'art. 11 -per non aver ancora conseguito la licenza di tipo A o non averla rinnovata o averla dimenticata- si applica la sanzione amministrativa prevista al comma 5 lettere a) o b) del presente articolo.
2. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'art. 11, gli agenti accertatori procedono altresì all'immediato sequestro del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
I beni sequestrati sono soggetti a confisca da parte delle competenti Autorità.
Al pescatore che al momento dell'accertamento dell'infrazione risulti iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge n° 250 del 13.03.1958, che viola la sola lettera a) del comma 6 dell'art. 11 -per non aver ancora conseguito la licenza di tipo A o non averla rinnovata o averla dimenticata- la confisca sarà limitata al solo prodotto pescato, a condizione che egli si munisca di valida licenza di pesca, o la porti in visione se dimenticata, entro sessanta giorni dall'accertamento dell'infrazione; se prodotta valida licenza entro tale termine, il sequestro di attrezzi, mezzi, natanti, strumenti, è revocato, altrimenti anche tali beni sono confiscati.
3. Qualora le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'art. 11 siano reiterate o qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati.
4. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'art. 11, il trasgressore è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa dell'importo di 20 euro per ciascun capo pescato, da destinarsi all'amministrazione territorialmente competente per la gestione delle acque ove è stato accertato l'illecito, che le utilizzerà per le operazioni di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
5. Sono riportate di seguito le sanzioni amministrative per ulteriori violazioni alla presente legge:
 - a) Esercizio della pesca senza licenza, anche per mancato pagamento del tributo annuale: da € 50,00 a € 300,00 (in misura ridotta € 100,00).
 - b) Esercizio della pesca non avendo con sé la licenza e/o la ricevuta del pagamento del tributo annuale per averla dimenticata: da € 20,00 a € 150,00 (in misura ridotta € 40,00).
Gli agenti accertatori elevano verbale per pesca senza licenza, annotando sullo stesso la dichiarazione del contravventore di averla dimenticata; quest'ultimo dovrà esibire all'amministrazione competente, entro 30 giorni dalla notificazione della violazione, licenza valida al momento dell'accertamento dell'infrazione, al fine di ottenere l'adeguamento della sanzione a quella prevista per la dimenticanza di licenza; decorso tale termine senza che il

trasgressore abbia ottemperato a tale obbligo, l'amministrazione competente procederà per pesca senza licenza.

- c) Per le violazioni del comma 5 dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 1000,00 a € 6000,00 (in misura ridotta € 2000,00);
- d) Per le violazioni del comma 1, lettera a) dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 500,00 a € 3000,00 (in misura ridotta € 1000,00);
- e) Per le violazioni del comma 1, lettere b), c), d), f) dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 100,00 a € 300,00 (in misura ridotta € 100,00);
- f) Per le violazioni del comma 1, lettera e) dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 500,00 a € 3000,00 (in misura ridotta € 1000,00);
- g) Per le violazioni del comma 1, lettera h) dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 500,00 a € 1500,00 (in misura ridotta € 500,00);
- h) Per le violazioni del comma 2, lettera c) dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00 (in misura ridotta € 200,00);
- i) Per le violazioni del comma 2, lettera d) dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 200,00 a € 750,00 (in misura ridotta € 250,00);
- j) Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni dell'art. 15 è prevista la sanzione da € 1000,00 a € 6000,00 (in misura ridotta € 2000,00);
- k) Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del comma 9 dell'art. 11 è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00 (in misura ridotta € 200,00);
- l) Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni del comma 7, lettere a), b), c), d) dell'art. 4 è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00 (in misura ridotta € 200,00);
- m) Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni di cui al comma 4 lettera B dell'art. 3 (immissione di specie ittiche non autorizzate nei laghetti comunicanti con corpi idrici esterni) è prevista la sanzione da € 1000,00 a € 6000,00 (in misura ridotta € 2000,00);
- n) Per l'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14, sanzione da € 1000,00 a € 6000,00 (in misura ridotta € 2000,00). Nel caso in cui la prescrizione non ottemperata sia riferita a una scala di monta o altra opera destinata a favorire la risalita della fauna ittica, la sanzione è decuplicata (da € 10mila,00 a € 60mila,00 in misura ridotta € 20mila,00);
- o) Per l'esercizio della pesca in acque affidate in gestione senza l'autorizzazione del gestore (comma 3 art. 9) è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00 (in misura ridotta € 200,00);
- p) Fatta salva l'irrogazione di altre sanzioni previste da leggi e regolamenti, per l'esercizio della pesca in acque in concessione di piscicoltura senza l'autorizzazione del concessionario (comma 7 art. 14) è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00 (in misura ridotta € 200,00);

- q) Per l'esercizio della pesca in campi di gara permanenti senza autorizzazione (comma 3 art. 12) è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00 (in misura ridotta € 200,00);
10. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il verbale di accertamento di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è presentato all'ufficio dell'Amministrazione competente sulla pesca nelle acque interne.

Articolo 19 Finanziamenti

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione degli introiti delle tasse, relative alle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:
 - a) il 10% dell'intero ammontare destinato a finanziare l'amministrazione competente per la pesca per le spese d'istituto e per il rilascio delle licenze di pesca;
 - b) almeno il 30% dell'intero ammontare destinato alle associazioni piscatorie iscritte all'albo Regionale o della provincia autonoma, quale contributo per le spese sostenute per le operazioni di cooperazione con le amministrazioni competenti di cui al comma 8 dell'art. 8 della presente legge;
 - c) il rimanente ammontare per il conseguimento delle finalità della presente legge, in particolare per i ripopolamenti ittici.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni e da ogni altra somma introitata in conseguenza delle violazioni alla presente legge e alle norme ad essa correlate, spettano alle Regioni territorialmente competenti o alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali li riutilizzeranno per il potenziamento del servizio di sorveglianza, anche volontaria, e per i ripopolamenti ittici;
3. Gli introiti derivanti dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne saranno destinati unicamente alle operazioni di ripopolamento.

Articolo n° 20 Reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica

1. All'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) viene aggiunto il seguente comma 4: "In deroga al divieto di cui al comma precedente, gli enti di cui al comma 2 autorizzano la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie non autoctone, ogniqualvolta sia dimostrata o palese la scarsa incidenza nei confronti delle specie autoctone di cui all'allegato D, o si ricorra ad esemplari provenienti da allevamento resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale, previa **produzione** di idonea certificazione sanitaria.

Articolo n° 21 Osservatorio Nazionale sul Braconaggio

1. Presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio Nazionale sul Braconaggio.

Articolo n° 22 **Norme transitorie e finali.**

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

- R.D. N .1486 DEL 1914
- R.D. N. 1647 DEL 1922
- R.D. N. 1604 DEL 1931
- D.M. del 14/10/1939
- D.M. DEL 19/10/1939
- D.M. DEL 14/01/1949
- D.P.R, N. 987 DEL 1955
- D.P.R. N. 797 DEL 1958
- D.P.R. N. 11 DEL 1972
- D.M. DEL 10/12/1981
- Art. 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154

e cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti legislativi o regolamentari afferenti la disciplina della pesca nelle acque interne pubbliche che contrastano con le presenti disposizioni.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione nel quadro della presente legge.

Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province cui le Regioni attribuiscono funzioni amministrative, entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore della presente legge aggiornano, nel quadro della presente legge, i rispettivi regolamenti di pesca, con particolare riferimento, per ogni tipologia licenza di pesca, agli attrezzi consentiti, ai tempi, alle modalità e ai luoghi di pesca, alle esche naturali e artificiali consentite, alle specie pescabili, alle misure minime e ai quantitativi di fauna ittica catturabili. Nelle more di tali aggiornamenti, restano in vigore i regolamenti vigenti, integrati dalla presente legge e per quanto non in contrasto con essa.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e osservare la presente normativa come Legge dello Stato.